Cassazione civile sez. I, 13/04/2026, n. 9335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliera

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliera Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliera

Dott. FLAMINI Martina - Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8001/2025 R.G.

proposto da:

PR.MO., rappresentato e difeso dall'avvocata Consuelo Feroci con domicilio digitale (Omissis);

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura U.t.g. Di Brescia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale ags.rm.@mailcert.avvocaturastato.it; .

-controricorrenti-

avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Brescia n. 1366/2024 depositata il 28/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

l. PR.Mo., cittadino (Omissis), impugna per cassazione la sentenza n. 1366 del Giudice di pace di Brescia pubblicata il 28.11.2024 che ha deciso sull'opposizione al decreto di espulsione da lui proposta per contestare l'illegittimità del provvedimento che aveva ritenuto insussistenti i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari che, invece, egli aveva allegato in quanto convivente con la sorella cittadina italiana.

2. Il Giudice di pace aveva ritenuto non provata la suddetta circostanza dal momento che l'opponente esercitava attività lavorativa in Venezia. I Carabinieri di Capriolo, con nota del 04.12.2022, avevano inoltre evidenziato che il ricorrente è domiciliato in Venezia, (Omissis), che il medesimo lavora sempre in Venezia, in (Omissis), e che è reperibile in Capriolo, nella provincia di Brescia, presso la sorella unicamente nella giornata del mercoledì a settimane alterne. Il Giudice di pace

argomentava che a fronte degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Capriolo, non specificamente contestati, il certificato di stato di famiglia e di residenza prodotto in giudizio dal ricorrente, nel quale è indicato che l'opponente è inserito nella famiglia anagrafica della sorella Va.Sa. residente in Capriolo (BS), "non assume concludenza ai fini della prova dell'effettiva convivenza richiesta dall'art. 19 comma 2 lett. c) T.U.I. per l'inespellibilità dello straniero".

4. La cassazione della sentenza pubblicata il 28.11.2024 è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 15.4.2925 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero dell'interno con la Prefettura di Brescia.

CONSIDERATO CHE

5. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, c. 2, lettera c) del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc., civ. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. 394/1999, così come interpretato dal giudice di pace in relazione all'automatismo fra rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari ed espulsione.

7. Il primo motivo è fondato.

8. Il ricorrente invoca la corretta interpretazione dell'art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs.vo 286/1998 che nel testo ratione temporis vigente dispone: "Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti (...) c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge , di nazionalità italiana" .

9. Come affermato dalla Corte il divieto di respingimento ad espulsione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 296/1998 non è soltanto ricollegabile all'articolo 3 ma anche all'articolo 8 della CEDU che riconosce rilevanza e tutela al radicamento del migrante nel territorio nazionale, operando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni di sicurezza razionale di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. La protezione offerta dall'articolo 8 della CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che richiedente si è costruito in Italia le quali pure concorrono a comporre la concreta vita privata di una persona (cfr. Cass. Sez. Un. 24413/2021).

10. Sempre in via generale con riferimento al divieto di respingimento o di espulsione è stato affermato che l'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Cass. 7861/2022).

11. La Corte ha poi ripetutamente chiarito che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal cittadino straniero deve essere accertato caso per caso avendo riguardo ad ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione contratti di lavoro anche a tempo determinato e di documenti che attestino proiezioni sociali sviluppatesi nel corso degli anni dai quali la sussistenza di un'identità sociale meritevole di considerazione nell'ambito dei diritti riconosciuti e protetti anche a livello sovranazionale (cfr. Cass. 23720/2020; id. 20641/2023; id. 17705/2025).

12. La Corte ha inoltre chiarito che in tema di immigrazione, sebbene l'art. 19, comma 1.1., del D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286 del 1998 (Cass. 18551/2025).

13. Ebbene, i principi sin qui richiamati delineano la necessità che il giudice, nell'applicazione della normativa secondo il principio interpretativo che impone valutazioni caso per caso della situazione dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione, tenga altresì conto del tipo di legame allegato e riscontrato. In altri termini, la convivenza fra fratello e sorella, come nel caso di specie, non può essere ritenuta rilevante solo se connotata da quotidiana compresenza dei fratelli nella medesima abitazione. Una simile conclusione non tiene conto che nella normalità delle relazioni accade che la convivenza si atteggi con fome diverse in ragione, per esempio, di esigenze lavorative e di studio dei conviventi. Deve infatti osservarsi che non sono rari nell'ambito relazioni interpersonali rapporti di convivenza fra familiari e parenti che lavorano in luoghi differenti ove sono domiciliati durate la settimana e che si ritrovano nella comune residenza solo nel fine settimana o in altri giorni della settimana compatibilmente con le suddette esigenze, senza che ciò faccia venire meno in capo ai medesimi della qualità di conviventi. E' stato al riguardo osservato che la vita familiare moderna presenta, per le intersecantisi e mutate caratteristiche sociali e lavorative sempre più tratti multiformi di realtà affettiva che sfuggono ad un'interpretazione secondo un unico modello predeterminato di convivenza. Non appare quindi conforme al nostro ordinamento, incentrato sul principio solidaristico che porta a riconoscere e garantire tutela alle formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia ed i legami di parentela, in cui si svolge la vita personale, solennemente enunciato nell'art. 2 Cost., l'interpretazione dell'art. 19 comma 2 lett. c) D.Lgs. 286/1998 nel senso di escludere rilevanza o concludenza - secondo l'espressione usata nel provvedimento impugnato -ad una situazione accertata di convivenza fra fratello e sorella e contraddistinta dalla presenza nella comune residenza in provincia di Brescia del fratello un solo giorno a settimane alterne, a causa delle accertate esigenze di lavoro dello stesso in Venezia.

15. Il giudice del merito dovrà quindi provvedere a nuovo esame dell'opposizione alla luce delle sin qui evidenziate coordinate interpretative.

16. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo motivo (cd. assorbimento proprio, Cass. 13531/2018).

17. In conclusione il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio all'ufficio del Giudice di pace di Brescia in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Brescia, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di PR.MO. ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2026.